



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

7° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 262 DEL 22 DICEMBRE 2005 "IL BILANCIO BANCARIO: SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE"

---

*Resoconto alla consultazione*

*Settembre 2021*

---

Ha risposto alla consultazione: ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	MOTIVAZIONI
<p><b>Informativa relativa agli impatti del Covid 19 e delle misure di sostegno dell'economia (Comunicazione della Banca d'Italia del 15 dicembre 2020)</b></p>	<p>È stato chiesto se per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021 resta in vigore la Comunicazione del 15 dicembre 2020 <i>"Integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS"</i>.</p> <p>È stato chiesto, altresì, se le moratorie collettive concesse in ambito COVID sulla base dei decreti legge e delle iniziative sistemiche (moratorie collettive) che non rientrano più nella definizione di <i>"general payment moratoria"</i> prevista dall'EBA possano essere rilevate nella voce <i>"Esposizioni oggetto di altre misure di concessione"</i>, indipendentemente dall'esito della valutazione della difficoltà finanziaria del debitore.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Questo documento non riguarda le informazioni relative all'impatto COVID. Per questi profili è previsto un aggiornamento della Comunicazione del 15 dicembre 2020 che entrerebbe in vigore a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.</p>
<p><b>Voce 10 "Cassa e disponibilità liquide": conti correnti a vista presso Banche centrali</b></p>	<p>Con riferimento alla nuova classificazione nella voce "Cassa e disponibilità liquide" dei crediti "a vista", è stato chiesto di ampliare il perimetro dei depositi "a vista", attualmente limitato a quelli verso la Banca Centrale del Paese o dei Paesi in cui la banca risiede con proprie succursali, per farvi rientrare anche i depositi "a vista" verso altre</p>	<p>Sì</p>	<p>Le disposizioni sono state modificate. Nelle istruzioni di compilazione è stato precisato che nella voce 10 "Cassa e disponibilità liquide" sono inclusi i depositi e conti correnti "a vista" verso le Banche Centrali, ad eccezione della riserva obbligatoria da classificare nella voce 40 "Attività finanziare valutate al costo ammortizzato".</p>

	<p>Banche Centrali di Paesi in cui l'Istituto non risiede/non possiede succursali. La soluzione proposta sarebbe in linea con quanto richiesto dal Finrep alla riga 30 "<i>Cash, cash balances at central banks and other demand deposits</i>" dello schema di Stato Patrimoniale – template F 1.1 "<i>Assets</i>".</p> <p>È stato altresì chiesto di includere le rettifiche/riprese sui crediti "a vista" verso Banche Centrali nella voce di Conto Economico "Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito".</p>	<p>Si</p>	<p>Nella voce "Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito" sono incluse convenzionalmente anche le eventuali rettifiche/riprese di valore sui crediti "a vista" verso le Banche Centrali.</p> <p>Per precisare quanto sopra, le disposizioni sono state modificate.</p>
<p><b>Voce 40 "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato": riserva obbligatoria</b></p>	<p>È stato chiesto di classificare la "riserva obbligatoria" verso Banche Centrali alla voce 10 "Cassa e disponibilità liquide", in linea con l'impostazione prevista dal FinRep. In particolare, il <i>template</i> F 1.1 "<i>Assets</i>" del Finrep richiede evidenza alla riga 30 "<i>Cash, cash balances at central banks and other demand deposits</i>".</p>	<p>No</p>	<p>Si conferma l'impostazione, già prevista dalla Circolare n. 262, di classificazione della "riserva obbligatoria" verso Banche Centrali nella voce "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato".</p> <p>Ciò in quanto tale riserva presso Banche Centrali si compone di due "parti":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prima, corrispondente all'obbligo medio di riserva minima nel periodo di mantenimento, la cui possibile classificazione come "<i>cash and cash equivalent</i>" ai sensi dello IAS 7 è connessa con l'approfondimento attualmente in corso da parte dell'IFRS <i>Interpretations Committee</i> (IFRIC IC) sul tema "<i>Demand Deposits with Restrictions on Use (IAS 7)</i>" (1);</li> </ul>

(1) Cfr. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2021/september/ifric/ap05-ias-7-demand-deposits-with-restrictions-on-use.pdf>

			<p>- la seconda, relativa alla “parte” in eccesso rispetto alla riserva minima, che rispecchia la definizione di “<i>cash and cash equivalent</i>” di cui allo IAS 7.</p> <p>Considerata la difficoltà nello scindere le due componenti di “riserva obbligatoria”, derivante dalla sua variabilità giornaliera non si ritiene di modificare la classificazione finché non si conclude la discussione a livello internazionale.</p>
<p><b>Voce 40 "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato": crediti verso banche diversi da quelli a vista</b></p>	<p>È stato fatto presente che la normativa Finrep non prevede la distinzione tra i conti correnti verso banche in base alla durata dell'affidamento.</p> <p>Tenuto conto di ciò è stato chiesto di includere i conti correnti verso banche, indipendentemente dalla durata dell'affidamento, nella voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”, con conseguente loro esclusione dalla tabella 4.1 “<i>Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche</i>” della Sezione B dell’attivo di SP – Crediti verso banche - voce 1.1 “Conti correnti”.</p> <p>Qualora la richiesta non fosse accolta, è stato chiesto di chiarire le caratteristiche e le tipologie di conti correnti classificati come “diversi da quelli a vista”, che vanno inclusi nella voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>La definizione di “crediti e debiti a vista” verso banche contenuta nella Circolare 262 (cfr. paragrafo 5.7 del Capitolo 1) risulta sostanzialmente allineata a quella del Finrep (cfr. par. 85 delle istruzioni Annex V).</p> <p>I conti correnti verso banche da includere nella voce “Cassa e disponibilità liquide” devono pertanto fare riferimento alla definizione di “crediti a vista” sopra richiamata.</p> <p>I conti correnti verso banche ove non rispettino la sopra richiamata definizione di “crediti a vista” (ad esempio i conti correnti che presentano un preavviso di rimborso con durata superiore a quello indicato nella definizione di “credito a vista” - 24 ore o un giorno lavorativo) vanno classificati nella voce "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato".</p>

<p><b>Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)</b></p>	<p>Con riferimento alla tabella <i>“Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)”</i> - sezione <i>“Altre informazioni”</i> della Parte B <i>“Informazioni sullo Stato Patrimoniale”</i> del bilancio dell’impresa e di quello consolidato è stato chiesto di chiarire le modalità di compilazione della colonna <i>“Impaired acquisiti/e o originati/e”</i>.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Nella tabella <i>“Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)”</i> figurano gli impegni a erogare fondi e le garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS 9.</p> <p>Le modifiche introdotte alle disposizioni sono necessarie perché le informazioni relative agli impegni e alle garanzie finanziarie rilasciate <i>“impaired”</i> acquisite o originate”, in linea con quanto previsto dal principio contabile e come rappresentato nel Finrep, sono state escluse dalla ripartizione per stadi di rischio di credito e vanno quindi rilevate separatamente nella colonna <i>“Impaired acquisiti/e o originati/e”</i>.</p>
<p><b>Dettaglio informativo sulla composizione delle commissioni attive e passive</b></p>	<p>In relazione alle modifiche relative all’informativa sulla composizione delle commissioni attive e passive richiesto in nota integrativa, è stato chiesto di prevedere il medesimo dettaglio previsto dal FinRep (template F 22.1 - <i>Fee and commission income and expenses by activity</i>).</p>	<p>No</p>	<p>Le modifiche delle disposizioni intendono realizzare un maggiore allineamento rispetto al FINREP. In particolare, la ripartizione per tipologia di servizio offerto è quella prevista dal Finrep.</p> <p>Rispetto al Finrep, si è ritenuto di mantenere il dettaglio per alcune tipologie di servizio offerto rilevanti per le banche, quali ad esempio quello sulle commissioni rivenienti principalmente dalle attività legate ai servizi di investimento e all’operatività in factoring. Questi ulteriori dettagli non determinano aggravii per le banche perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costituiscono informazioni già presenti nella Circolare n. 262;</li> <li>- sono richiesti nei vigenti schemi segnaletici non armonizzati (cfr.</li> </ul>

			Sezione III.5 della Circolare n. 272 “Matrice dei conti”).
<b>Informativa sul rischio di credito: crediti a vista verso banche e Banche Centrali</b>	<p>È stato chiesto di uniformare quanto più possibile la rappresentazione sui crediti a vista verso banche e Banche Centrali all'interno delle tabelle di nota integrativa.</p> <p>In particolare, con riferimento all'informativa quantitativa sulla qualità del credito, è stato osservato che l'esclusione dei crediti “a vista” verso banche e Banche Centrali da alcune tabelle (ad esempio, per il bilancio dell'impresa dalle tabelle A.1.1 “<i>Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)</i>”, A.1.2 “<i>Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)</i>”, A.1.3 “<i>Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)</i>”, A.2.1 “<i>Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi)</i>”, A.3.1 “<i>Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio</i>”</p>	No	<p>L'esclusione o l'inclusione dei “crediti a vista verso banche e Banche Centrali” nelle tabelle di nota integrativa relative alla qualità del credito è stata determinata avendo presente l'obiettivo di allineare i dati di bilancio con quelli FINREP. Pertanto, in linea con il Finrep, i crediti “a vista” verso banche e Banche Centrali sono stati esclusi dalle tabelle sulla qualità del credito nelle quali è richiesta, ad esempio, una distribuzione delle attività finanziarie per portafoglio contabile IFRS 9 <sup>(2)</sup> e una distribuzione per tipologia di garanzia delle esposizioni creditizie per cassa verso banche <sup>(3)</sup>.</p> <p>Per agevolare la corretta compilazione della nota integrativa, Parte E – Sezione 1 – Rischio di credito, sono state inserite istruzioni su quando includere o escludere i crediti a vista verso banche e Banche Centrali.</p>

<sup>(2)</sup> Si fa riferimento, ad esempio, per il bilancio dell'impresa alle tabelle A.1.1 “*Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)*”, A.1.2 “*Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)*”, A.1.3 “*Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)*”, A.2.1 “*Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi)*”.

<sup>(3)</sup> Si fa riferimento, ad esempio, per il bilancio dell'impresa alla tabella A.3.1 “*Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche garantite*”.

	<p>verso banche garantite”, B.3 “Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche”) potrebbe rendere maggiormente onerose le attività di verifica e quadratura e meno immediata la lettura dell’informativa da parte degli stakeholder.</p> <p>È stato, infine, osservato che i crediti “a vista” verso banche e Banche Centrali sono stati esclusi dall’informazione quantitativa sul rischio di cambio (tabella “Distribuzione per valuta di denominazione delle attività e passività e dei derivati”).</p>	Si	<p>Con riferimento all’informazione quantitativa sul rischio di cambio, si precisa che i crediti “a vista” sono convenzionalmente inclusi nella riga “A.3 Finanziamenti a banche”. Per precisare quanto sopra, le disposizioni sono state modificate.</p>
<p><b>Informativa sul rischio di credito: dinamica delle rettifiche di valore complessive</b></p>	<p>Con riferimento alla tabella “Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi” è stato chiesto di allineare il contenuto informativo della riga “Variazioni in aumento da attività finanziarie acquisite o originate” in corrispondenza della colonna “Attività Finanziaria Impaired acquired/originate” di tale tabella con quello previsto dalla segnalazione Finrep.</p>	Si	<p>Le disposizioni sono state modificate.</p>
<p><b>Informativa sul rischio di credito: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito</b></p>	<p>È stato chiesto di allineare al template F. 12.2 “Transfers between impairment stages (gross basis presentation)” del Finrep il contenuto</p>	Chiarimento a lato	<p>Il contenuto della tabella “Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di</p>



	<p>informativo della tabella “Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito”. In particolare è stato chiesto di non rilevare nella sopra richiamata tabella le variazioni di stadio di rischio relative alle attività finanziarie e gli impegni/garanzie “impaired acquisite/i o originate/i”.</p>		<p>“credito” è già allineato con quello del corrispondente <i>template</i> F 12. 2 del Finrep. Le informazioni, in coerenza con il Finrep, non contengono quindi le attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate “impaired acquisite/i o originate/i”. Per precisare quanto sopra, le disposizioni sono state modificate.</p>
<p><b>Informativa sul rischio di liquidità: distribuzione temporale per durata residua delle attività e passività finanziarie</b></p>	<p>Con riferimento alla tabella “Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie” del bilancio dell’impresa (Parte E “Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura” – sezione Rischio di liquidità) è stato chiesto di includere, nell’ambito delle “operazioni fuori bilancio” sia gli impegni irrevocabili a erogare fondi che quelli revocabili, in continuità con i <i>reporting</i> precedenti (come previsto a partire dal 5° aggiornamento della Circolare n. 262). Ai fini di tale inclusione è stato fatto presente che l’informativa sugli impegni irrevocabili e revocabili è presente nella sezione “Altre informazioni” della Parte B “Informazioni sullo Stato Patrimoniale” di Nota integrativa (tabelle “1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)” e “2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate”).</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>L’inclusione dei soli impegni irrevocabili nella tabella “Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie” del bilancio dell’impresa si è ritenuta necessaria per allineare tali informazioni sia con la corrispondente tabella di nota integrativa del bilancio consolidato (ove si fa esclusivamente riferimento agli “impegni irrevocabili a erogare fondi”) sia con la relativa informazione segnaletica sulla “Vita residua - rischio di liquidità” (in particolare, con la voce 58450 della Sezione II – Altri dati statistici – Sottosezione I – Dati patrimoniali, Circolare n. 272).</p>

	<p>È stato chiesto, infine, di valutare se uniformare il contenuto informativo della tabella sopra richiamata a quello previsto nell'informativa di Pillar 3 <i>“Template EU CR1-A – Maturity of exposures”</i>.</p>	<p>Relativamente alla possibilità di uniformare il contenuto della sopra richiamata tabella a quella prevista dal terzo pilastro, si fa presente che, l'analisi del rischio di liquidità, oggetto della tabella di bilancio, richiede una ripartizione per fasce di vita residua più granulare rispetto a quella della tabella di terzo pilastro e che nelle informazioni di bilancio vi sono dettagli anche su contratti di garanzia finanziaria e operazioni su strumenti derivati che non sono presenti nei dati di terzo pilastro.</p>
--	--	--